



**COMUNE DI BUSNAGO**

***REGOLAMENTO  
PER L'ESERCIZIO DEL  
SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA  
DEL COMUNE DI  
BUSNAGO***

**Approvato dal C.C. nella seduta del 29/01/2009 con atto n° 13**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

# Regolamento per l'esercizio del sistema di Videosorveglianza del Comune di Busnago



Regolamento 29 gennaio 2010

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di  
Busnago (MI)

Completo

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

## **Indice**

Art. 1 - Definizioni.....	5
Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento .....	9
Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento .....	10
Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati.....	11
Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza .....	12
Art. 6 - Promozione della videosorveglianza.....	13
Art. 7 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità.....	14
7.1 Premessa .....	14
7.2 Principio di liceità.....	14
7.3 Principio di necessità .....	15
7.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità.....	16
7.5 Principio di finalità .....	17
Art. 8 – Utilizzi esplicitamente vietati .....	18
Art. 9 – Utilizzi particolari.....	19
Art. 10 – Tipi di trattamenti autorizzati .....	20
Art. 11 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati.....	22
Art. 12 – Accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria .....	25
Art. 13 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento .....	26
Art. 14 – Obblighi degli incaricati/operatori .....	27
Art. 15 – Tempi di conservazione delle immagini.....	28
Art. 16 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini .....	29
Art. 17 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini .....	30
Art. 18 –Posizione e installazione di nuove telecamere .....	32
Art. 19 – Informativa .....	34
Art. 20 – Riscontro all'interessato .....	35
Art. 21 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server, della sala di controllo e unità periferiche .....	36
Art. 22 – Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server....	37
Art. 23 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.....	38
Art. 24 – Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali .....	40
Art. 25 – Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali.....	40
Art. 26 – Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali..	40

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

Art. 27 – Cessazione del trattamento .....	40
Art. 28 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.....	40
Art. 29 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali .....	41
Art. 30 – Comunicazione .....	41
Art. 31 – Tutela amministrativa e giurisdizionale .....	41
Art. 32 – Modifiche e integrazioni regolamentari .....	43
Art. 33 – Norme finali.....	43
Art. 34 – Pubblicità e conoscibilità del regolamento.....	43
Art. 35 – Allegato 1: Esempio di informativa .....	43

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

## **Art. 1 - Definizioni**

Di seguito si riportano alcune definizioni rilevanti ai fini del presente regolamento; per le altre definizioni si rimanda all'art. 4 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, per brevità nel seguito chiamato anche semplicemente "*Codice*").

Ai sensi del 1° comma dell'art. 4 del Codice si intende per:

<b>a) "trattamento"</b>	qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
<b>b) "dato personale"</b>	qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
<b>c) "dati identificativi"</b>	i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
<b>d) "dati sensibili"</b>	i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

	sessuale;
<b>e) “dati giudiziari”</b>	i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
<b>f) “titolare”</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
<b>g) “responsabile”</b>	la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
<b>h) “incaricati”</b>	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
<b>i) “interessato”</b>	la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
<b>l) “comunicazione”</b>	il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
<b>m) “diffusione”</b>	il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

<b>n) “dato anonimo”</b>	il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
<b>o) “blocco”</b>	la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
<b>p) “banca di dati”</b>	qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
<b>q) “Garante”</b>	l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 4 del Codice si intende, inoltre, per:

<b>a) “misure minime”</b>	il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
<b>b) “strumenti elettronici”</b>	gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
<b>c) “autenticazione informatica”</b>	l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
<b>d) “credenziali di autenticazione”</b>	i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

<b>e) “parola chiave”</b>	componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
<b>f) “profilo autorizzazione”</b>	l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
<b>g) “sistema autorizzazione”</b>	l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente;
<b>h) “rischi”</b>	Situazioni o comportamenti che possano generare un pericolo per i dati personali e/o sensibili. Per meglio valutare l'entità e le azioni da intraprendere il rischio prevede diversi livelli di soglia: basso, medio, grave o gravissimo;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 2 - Obiettivo del presente Regolamento**

Obiettivo del presente regolamento è assicurare che i trattamenti di dati personali effettuati dal Comune di Busnago nel territorio del Comune di Busnago mediante il sistema di videosorveglianza, avvengano correttamente, lecitamente, e conformemente a quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di sicurezza e protezione dei dati personali; in particolare, il rispetto del presente regolamento garantirà la conformità:

- alle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- al Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003);
- ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento al provvedimento generale del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali, dedicato alla videosorveglianza;
- ai principi di:
  - liceità;
  - necessità;
  - non eccedenza e proporzionalità;
  - finalità.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

### **Art. 3 - Ambito di validità e di applicazione del presente regolamento**

Le prescrizioni del presente regolamento si applicano obbligatoriamente ai trattamenti di dati personali e sensibili effettuati mediante sistema di videosorveglianza:

- sotto la **diretta titolarità** del Comune di Busnago, e
- all'interno del **territorio del Comune di Busnago**.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 4 - Identificazione del titolare del trattamento dei dati**

Il titolare dei trattamenti di dati personali effettuati mediante il sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago è il **Comune di Busnago** nella persona del Sindaco protempore; pertanto, competono esclusivamente al Comune di Busnago le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento, compreso anche il profilo della sicurezza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune decisioni che spettano esclusivamente al Comune di Busnago:

- il numero, la tipologia e i luoghi di installazione attuale e futura delle telecamere;
- i tempi massimi e minimi di memorizzazione delle immagini;
- gli strumenti elettronici, informatici e telematici da utilizzare per la gestione delle immagini, compresa la ripresa e la memorizzazione delle immagini stesse;
- l'individuazione dei soggetti che possono essere a vario titolo coinvolti (in qualità di incaricati, oppure di responsabili interni od esterni oppure di autonomi titolari) nelle operazioni di trattamento dei dati e nelle operazioni di amministrazione di gestione di sistema informatico e telematico;
- l'individuazione di compiti e responsabilità da assegnare ai soggetti individuati in precedenza.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 5 - Obiettivi e finalità del sistema di videosorveglianza**

Il sistema di videosorveglianza, in quanto sistema che comporta il trattamento di dati personali, può venire utilizzato (ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 196/2003) esclusivamente per il perseguimento delle funzioni istituzionali del titolare del trattamento dei dati, vale a dire del Comune di Busnago.

Le finalità istituzionali che possono essere perseguite mediante l'utilizzo del suddetto impianto sono coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali demandate al Comune di Busnago dal D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal D.lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, dalla Legge 23 Aprile 2009, n. 38 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), nonché dallo Statuto Comunale e dai regolamenti comunali vigenti. In via esemplificativa e non esaustiva le finalità sono:

- tutela del patrimonio comunale, di beni e di persone;
- contenimento e contrasto del fenomeno dell'abbandono di rifiuti;
- vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
- prevenzione e rilevazione di reati;
- prevenzione e rilevazione di atti vandalici, con particolare attenzione alla possibilità di riconoscere ed identificare gli autori degli atti vandalici stessi;
- tutela ambientale;
- rilevazione situazioni di pericolo per la sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori, nonché il monitoraggio del traffico;
- sicurezza degli operatori.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 6 - Promozione della videosorveglianza**

Riconoscendo nella videosorveglianza un utile ed efficace strumento per aumentare il livello di sicurezza e contrastare il fenomeno della criminalità e della delinquenza, nonché tutte le altre finalità riportate all'art. 5. il Comune di Busnago si farà parte attiva per favorire l'adozione di strumenti e tecniche di videosorveglianza anche da parte della cittadinanza e delle imprese.

La promozione degli strumenti e delle tecniche di videosorveglianza potrà avvenire ad esempio organizzando incontri con gli operatori di settore (installatori, produttori e fornitori di apparati, etc.), con esperti, con altri Comuni, e mediante la pubblicazione di opuscoli e fogli informativi a mezzo stampa o tramite web.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 7 – Verifica del pieno soddisfacimento dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità, e finalità.**

**7.1 Premessa**

La verifica del rispetto dei principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità dovrà venire effettuata periodicamente sia nei confronti del sistema di videosorveglianza nel suo complesso, sia nei confronti di ciascuna telecamera installata.

**7.2 Principio di liceità**

Affinché sia soddisfatto il principio di liceità, si dovrà periodicamente verificare che:

- le finalità perseguite mediante il sistema di videosorveglianza siano coerenti e compatibili con le funzioni istituzionali di competenza del Comune di Busnago;
- la videosorveglianza non avvenga in violazione delle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata (es. art. 615bis del Codice Penale), di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela;
- la videosorveglianza non abbia luogo in violazione delle tutele riconosciute ai lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori);
- le riprese o le registrazioni non vengano effettuate in violazione di quanto previsto da disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;
- la videosorveglianza avvenga nel rispetto delle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni;
- siano osservati specifici limiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento che prevedono o ipotizzano la possibilità di installare

## **Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

### **Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

apparecchiature di ripresa locale, aerea o satellitare (d.l. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88), disposizioni che, quando sono trattati dati relativi a persone identificate o identificabili, vanno applicate nel rispetto dei principi affermati dal Codice, in tema per esempio di sicurezza presso stadi e impianti sportivi.

### ***7.3 Principio di necessità***

Affinché sia rispettato il principio di necessità deve essere escluso qualsiasi utilizzo superfluo ed evitati eccessi e ridondanze. Inoltre il sistema informatico e ciascuna telecamera deve essere configurata ed utilizzata in maniera tale da non utilizzare dati relativi a soggetti identificabili quando le finalità del trattamento possono essere perseguite raccogliendo solamente dati anonimi; inoltre il software deve essere configurato in modo da cancellare automaticamente e periodicamente i dati eventualmente registrati.

Ulteriori considerazioni da tenere presenti per il rispetto del principio di necessità sono le seguenti:

- l'esigenza di perseguire le finalità deve essere concreta, reale e comprovabile;
- il personale dipendente comunale, non potendo avere una diffusione e una presenza capillare sul territorio, non è in grado di assicurare il monitoraggio e la registrazione continua dei fatti, che solo un sistema di videosorveglianza può assicurare;
- da un punto di vista economico, l'utilizzo di un sistema elettronico di videosorveglianza presenta dei costi sensibilmente inferiori rispetto ai costi derivanti dall'utilizzo di personale dedicato al perseguimento delle finalità indicate in precedenza;
- il sistema di videosorveglianza deve essere configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

#### ***7.4 Principio di non eccedenza e proporzionalità***

Il rispetto dei principi di non eccedenza e proporzionalità si dovrà valutare periodicamente con riferimento ai criteri di seguito elencati:

- il numero e la collocazione delle telecamere devono essere effettivamente commisurate al reale livello di rischio, evitando la rilevazione o la registrazione in aree che non siano soggette a concreti pericoli o che non siano meritevoli di particolare tutela;
- il posizionamento, la tipologia di telecamere, le aree brandeggiabili, l'utilizzo di zoom, quali dati ed eventi rilevare, devono essere rapportati alle concrete finalità ed esigenze, e si dovranno evitare eccedenze; ad esempio si dovrà limitare la possibilità di brandeggio mediante l'impostazione di vincoli al brandeggiamento o di mascheramenti statici;
- le telecamere devono essere collocate, e più in generale la videosorveglianza deve essere adottata, solo quando altre misure meno "invasive" siano state ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili;
- se l'installazione delle telecamere è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare non pienamente efficaci altri accorgimenti quali ad esempio controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione perimetrale e degli ingressi, abilitazione e controllo degli accessi;
- non è consentita l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, che può essere legittimamente oggetto di contestazione;
- la non eccedenza e proporzionalità deve essere valutata, anche periodicamente, in ogni fase e modalità del trattamento; ad esempio, in fase di definizione e assegnazione dei profili di accesso ai dati, i profili dovranno essere configurati e assegnati in maniera che gli incaricati accedano alla minima quantità di dati necessaria per lo svolgimento dei compiti assegnati; come minimo si dovrà prevedere una fondamentale distinzione tra il profilo di tipo "utente normale" e un profilo più elevato di tipo "administrator";

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

### ***7.5 Principio di finalità***

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 196/2003; sono pertanto esclusi utilizzi indeterminati, occulti e non legittimi. In particolare il titolare o il responsabile potranno perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Potranno essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria). E non finalità generiche o indeterminate, soprattutto quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti.

E' inoltre consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a supportare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini o riprese, in caso di atti illeciti.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 8 – Utilizzi esplicitamente vietati**

E fatto in generale divieto di posizionare telecamere, e in ogni caso di utilizzare immagini e registrazioni, in luoghi chiusi, siano essi pubblici o privati. Nel caso si presenti l'esigenza chiaramente dimostrabile e giustificabile, di effettuare riprese in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico, si dovrà verificare e assicurare che le riprese avvengano nel pieno rispetto dello "Statuto dei lavoratori" e non violino il divieto, da parte del datore di lavoro, di effettuare controlli a distanza sull'attività dei dipendenti.

Le telecamere collocate nella zona circostante i plessi scolastici saranno attivate solo al termine delle attività scolastiche per limitare gli atti vandalici. Durante lo svolgimento delle attività scolastiche le telecamere verranno dirette sulle aree esterne o circostanti in modo da garantire il diritto dello studente alla riservatezza, così come sancito dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 249/1998.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 9 – Utilizzi particolari**

Qualora il sistema di videosorveglianza venga utilizzato a fini di rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, si dovrà rispettare quanto dettato dal D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Tale normativa impone al titolare del trattamento dei dati, quindi al Comune di Busnago, di richiedere una specifica autorizzazione amministrativa, nonché di limitare la raccolta dei dati sugli accessi rilevando le immagini solo in caso di infrazione (art. 3 d.P.R. n. 250/1999). In questo specifico caso e utilizzo, i dati trattati potranno essere conservati solo per il periodo necessario per contestare le infrazioni e definire il relativo contenzioso e si potrà accedere ad essi solo a fini di polizia giudiziaria o di indagine penale.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 10 – Tipi di trattamenti autorizzati**

Nell'installazione e nell'esercizio del sistema di videosorveglianza, sono autorizzati esclusivamente le seguenti tipologie di trattamenti:

- installazione e attivazione di nuove telecamere;
- creazione e gestione di gruppi e profili di utenti;
- consultazione immagini live da telecamera;
- messa a fuoco e brandeggiamento della telecamera (il “*brandeggiamento*” o “*brandeggio*” di una telecamera consiste nella sua rotazione attorno ad un asse orizzontale e/o verticale, in modo da poterla puntare in diverse direzioni);
- impostazione di limiti al brandeggiamento delle telecamere;
- impostazione di zone oscurate staticamente;
- registrazione di immagini;
- cancellazione di immagini;
- predisposizione delle soglie temporali e degli eventi di cancellazione immagini;
- consultazione immagini registrate;
- estrazione (duplicazione) immagini registrate;
- definizione aree di motion-detection (“*motion-detection*” lett. “*rilevazione di movimento*” è la capacità di rilevare oggetti in movimento e di attivare come conseguenza varie tipologie di eventi, come ad esempio l'invio di un SMS o di una mail);
- definizione azioni da eseguire in concomitanza di eventi di motion-detection;
- accensione di sorgenti luminose o ad infrarosso;
- rilevazione e inventario degli indirizzi ip presenti in rete;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

- rilevazione e inventario dei mac address presenti in rete (il “*mac address*” è un codice identificativo univoco attribuito dal costruttore che identifica in modo univoco una scheda di rete);
- installazione e configurazione di software applicativo;
- installazione e configurazione di software di base;
- installazione di “patch” e “hot fix” (“*patch*” significa letteralmente “*pezza*”: rappresenta un aggiornamento software, totale o parziale, prodotto con l’obiettivo di rimediare a problematiche di sicurezza che si siano verificate in un programma applicativo oppure in un sistema operativo; una “*hot fix*” è di fatto una piccola “*patch*” prodotta e installata velocemente, per rimediare a problemi particolarmente gravi di sicurezza);
- attivazione collegamenti da remoto;
- interventi generici di manutenzione e configurazione hardware e software.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

**Art. 11 – Tipologie di soggetti e di strutture coinvolte nelle operazioni di trattamento dei dati**

Le operazioni di trattamento dei dati saranno svolte – a vario titolo – dalle seguenti tipologie di soggetti:

- Titolare del trattamento dei dati;
- Responsabile del trattamento dei dati; il Responsabile del trattamento dei dati del sistema di Videosorveglianza viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Responsabile esterno del trattamento dei dati: sono i soggetti (persone fisiche o giuridiche) esterni al Comune di Busnago ai quali potranno essere affidati, da parte del Comune di Busnago, alcune operazioni di trattamento dei dati e la messa in atto di alcune misure di sicurezza;
- Incaricati del trattamento dei dati: sono i soggetti fisici (persone fisiche) che, designati per iscritto dal titolare o dal responsabile, eseguono una o più operazioni di trattamento dei dati; stanti le finalità del Sistema di Videosorveglianza e l'individuazione del Responsabile del trattamento dei dati nella figura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno essere individuati tra il personale dipendente appartenente al Servizio di Polizia Locale;
- Custode delle password di sistema: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'amministratore di sistema - delle parole chiave corrispondenti ai vari profili di tipo "administrator" o equivalenti; il custode delle password di sistema viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- Custode delle parole chiave: è il soggetto incaricato della custodia e della disponibilità – in caso di comprovata necessità e assenza o impossibilità da parte dell'incaricato – delle parole chiave assegnate agli utenti finali; il custode delle password applicative viene individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale o suo sostituto individuato dalla norme regolamentari dell'Ente;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

- Soggetti incaricati della gestione e manutenzione degli strumenti elettronici, denominati anche "Amministratori di sistema" L'impresa a cui viene affidata la manutenzione del sistema deve nominare il responsabile del servizio di manutenzione e gli incaricati che devono eseguire gli interventi di manutenzione. Gli atti di nomina devono essere sottoscritti dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e trasmessi al responsabile del Servizio di Polizia Locale. A ciascun utente deve essere assegnato un codice identificativo personale, non cedibile a terzi. Ogni utente, per accedere al sistema, deve utilizzare una parola chiave personale, riservata, non cedibile a terzi. Ciascun utente, prima di eseguire ogni intervento sull'impianto, deve essere preliminarmente identificato dal responsabile del trattamento dei dati o da uno degli incaricati del trattamento dei dati. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito per l'esecuzione degli interventi richiesti dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Per ogni intervento deve essere redatta un'apposita scheda riportante i seguenti dati:
  - a) data e ora di inizio dell'intervento;
  - b) tipologia dell'intervento effettuato;
  - c) data e ora di termine dell'intervento.

L'impresa affidataria del servizio di manutenzione esegue, attraverso un collegamento ADSL, servizi di telediagnosi e telemanutenzione del sistema di videosorveglianza. Il responsabile del servizio di manutenzione e gli incaricati accedono al sistema di videosorveglianza utilizzando il codice identificativo assegnato e la parola chiave personale. Di ogni accesso, eseguito secondo le modalità indicate nel comma 7 del presente articolo, deve rimanere traccia permanente verificabile dal responsabile o dagli incaricati del trattamento dei dati. Gli interventi di manutenzione preventiva, indicati nel precedente comma 7, devono essere eseguiti sulla base di un programma concordato tra il responsabile del trattamento dei dati ed il responsabile del servizio di manutenzione.

- Altre Pubbliche Amministrazioni che richiedano di accedere ai dati per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali: in questo caso l'accesso e

## **Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

### **Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

l'utilizzo dei dati messi a disposizione dal Comune di Busnago, avrà luogo sotto la diretta responsabilità e titolarità della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente: sarà pertanto cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente verificare che l'accesso avvenga esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e non per il perseguimento di interessi o finalità personali o comunque non chiaramente riconducibili allo svolgimento di funzioni istituzionali o di compiti d'ufficio, senza che vi sia abuso d'ufficio. Sarà inoltre cura della Pubblica Amministrazione o del soggetto richiedente, o del soggetto al quale i dati sono comunicati o portati a conoscenza a seguito di motivata richiesta, mettere in atto quanto previsto dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento all'obbligo di designazione degli incaricati del trattamento, specificando puntualmente per iscritto l'ambito del trattamento consentito e assicurando che le operazioni di trattamento (compresa la mera consultazione, che è comunque una tipologia di trattamento) e l'accesso ai dati avvenga in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

- Quando i monitor sono accesi, l'accesso alla sala di controllo è consentito solamente al responsabile e agli incaricati del trattamento dei dati. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile del trattamento dei dati. Non sono soggetti ad autorizzazione scritta gli accessi momentanei dei dipendenti comunali e di altri operatori di Polizia Giudiziaria. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte di persone autorizzate all'accesso. Gli incaricati del trattamento dei dati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso. Di ogni accesso deve rimanere traccia permanente verificabile dal responsabile o dagli incaricati del trattamento dei dati.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 12 – Accesso ai dati da parte delle forze dell'ordine e dell'Autorità Giudiziaria**

Il D.Lgs. 196/2003 prevede (art. 19) che la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico possa avvenire se:

- prevista da norma di legge o di regolamento
- anche in assenza di norma di legge o di regolamento, sia necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Pertanto le Forze dell'Ordine o l'Autorità Giudiziaria possono lecitamente richiedere di:

- accedere alle immagini "live"
- accedere alle immagini registrate ed ottenete copia delle registrazioni
- effettuare riprese e registrazioni "ad-hoc".

La mancata o tardiva concessione dell'accesso potrà comportare, a carico del soggetto responsabile, il reato di omissione di atti d'ufficio e di ostacolo alle indagini.

Le richieste di accesso/estrazioni dovranno seguire le procedure definite nel presente regolamento, ed essere autorizzate dal Sindaco o dal Comandante di Polizia Locale.

In ogni caso, l'utilizzo delle immagini da parte di qualsiasi soggetto pubblico che per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali abbia necessità di accedere ai dati, dovrà avvenire conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e più in generale dalla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento al provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, dedicato alla videosorveglianza.

Per i reati per cui non debba procedersi d'ufficio, l'interessato deve sporgere querela entro il termine utile per la registrazione delle immagini, ovvero, manifestare esplicitamente e direttamente tale volontà agli organi di Polizia. In tali casi il richiedente deve dare le indicazioni necessarie (luogo, data, ed ora presunta) per consentire la registrazione delle immagini strettamente necessarie allo scopo.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 13 – Modalità di designazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento**

I soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento dovranno essere designati per iscritto dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati, con atto che specifichi chiaramente compiti e responsabilità assegnate. Per quanto riguarda gli incaricati del trattamento dei dati, oltre ai compiti e alle responsabilità affidate, dovrà essere chiaramente specificato l'ambito del trattamento consentito. La revisione della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'ambito del trattamento consentito e del profilo di accesso dovranno essere oggetto di revisione da parte del responsabile o del titolare con frequenza almeno annuale.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 14 – Obblighi degli incaricati/operatori**

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto è ubicato o si svolge nelle aree pubbliche. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati registrati possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso dal presente regolamento, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 5. In ogni caso, l'estrazione di immagini potrà avvenire solo in caso di richiesta/autorizzazione scritta da parte del Sindaco o del Comandante la Polizia Locale, oppure di richiesta proveniente da altra Pubblica Amministrazione, nei casi in cui l'accesso a immagini registrate sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Anche in questo ultimo caso l'accesso/estrazione delle immagini dovrà essere autorizzata dal Sindaco oppure dal Comandante della Polizia Locale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio di procedimenti penali.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 15 – Tempi di conservazione delle immagini**

In considerazione delle finalità individuate in precedenza, e della necessità di ottemperare al principio di non eccedenza e proporzionalità in tutte le operazioni di trattamento dei dati, le immagini registrate dovranno essere conservate per un tempo massimo di 7 giorni; dovrà comunque essere presente una funzionalità che (da verificare in relazione all'impianto) permetta agevolmente di disattivare la cancellazione automatica – trascorso il tempo massimo di registrazione - delle immagini registrate (ad esempio in concomitanza della registrazione di atti vandalici), senza impedire o menomare la capacità di registrare le immagini "in diretta". E' inoltre prevista la possibilità che i tempi di memorizzazione delle immagini possano venire modificati a seguito di variazioni nelle finalità, di mutate esigenze, oppure di motivata richiesta proveniente da altri soggetti pubblici.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 16 – Luogo e modalità di memorizzazione delle immagini**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 17 – Criteri e modalità di estrazione delle immagini**

**A)** L'estrazione di immagini o di intere riprese, mediante duplicazione e senza che vi sia cancellazione delle immagini registrate, potrà avvenire solo in presenza di autorizzazione scritta da parte del Sindaco del Comune di Busnago o del Comandante di Polizia Locale, rilasciata a fronte di richiesta scritta e motivata.

La richiesta di estrazione dovrà specificare chiaramente il luogo o la telecamera di registrazione, e un'indicazione dell'intervallo temporale da estrarre e collocare su supporto esterno di memorizzazione di massa, come ad esempio cd-rom o DVD. In generale, le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'operatore (appositamente incaricato) in maniera tale che non vi sia accesso o conoscenza, da parte dell'operatore stesso, al contenuto delle immagini da estrarre.

All'atto della consegna al soggetto richiedente del supporto di memorizzazione contenente le immagini estratte, l'operatore o comunque chi materialmente consegnerà il suddetto supporto di memorizzazione, dovrà far firmare e trattenere apposito documento che attesti la consegna e la ricevuta delle immagini estratte; detto documento dovrà fare riferimento alla richiesta originaria di estrazione.

**B)**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di  
Busnago (MI)

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 18 – Posizione e Installazione di nuove telecamere**

Il sistema di video sorveglianza, composto da una rete di comunicazione dati, basata su fibra ottica e di telecamere connesse alla sala di controllo posta presso gli uffici del Servizio di Polizia Locale, è costituito da un sistema di telecamere installate e da installare nelle seguenti posizioni:

1. Municipio – lato sud (piazzetta Marconi 3);
2. Municipio – lato sud/ovest (piazzetta Marconi 3);
3. Municipio – parcheggio lato nord (via Ripamonti);
4. Piazza Roma, intersezione vie San Rocco e Piazza Roma lato chiesa;
5. Biblioteca comunale (via S. Rocco);
6. Area comunale di collegamento fra via Lombardia e via S. Rocco (indicativamente a metà strada);
7. Ingresso area comunale (via S. Rocco);
8. Via S. Rocco, intersezione tratto a fondo chiuso di via del Campo;
9. Via del Campo, (ingresso del parcheggio pubblico adiacente all'intersezione rotatoria).
10. Via Piave centro sportivo;
11. Via Rossini;

L'installazione di nuove telecamere dovrà essere decisa dalla Giunta Comunale anche tenendo conto di eventuali proposte del Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Preventivamente si dovrà verificare che:

- i luoghi ripresi;
- le telecamere utilizzate;
- le configurazioni e la possibilità di utilizzo delle telecamere delle riprese e delle registrazioni effettuate;

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

**Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)**

soddisfino i principi di liceità, necessità, non eccedenza e proporzionalità e finalità.

Si dovrà inoltre tenere conto della dislocazione e delle finalità delle telecamere già installate; in ogni caso si dovrà aggiornare l'inventario dei luoghi e delle telecamere installate.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 19 – Informativa**

I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa "minima", riportata in allegato come bozza. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti, oltre agli elementi dell'informativa minima", anche gli altri elementi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.

E' necessario controllare periodicamente, con frequenza almeno mensile, che i cartelli siano presenti e ben leggibili, e non siano stati oggetto di atti vandalici o di eventi (es. crescita di rami o foglie, interposizione di altri elementi, etc.) che abbiano compromesso la piena leggibilità del testo e della rappresentazione iconica. In ogni caso, la leggibilità dovrà essere tempestivamente ripristinata e assicurata. Nell'allegato si riporta uno schema di informativa che si dovrà affiggere bene in vista presso ciascuna telecamera; nel caso sia possibile pervenire all'area video sorvegliata da più cammini o direzioni differenti, sarà necessario affiggere più informative.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 20 – Riscontro all'interessato**

In caso di esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il riscontro all'interessato dovrà venire fornito a cura del Titolare o da Responsabile del trattamento dei dati appositamente designato dal Titolare, **entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta**. Le richieste di cancellazione o blocco dei dati dovranno essere soddisfatte esclusivamente nei casi in cui il trattamento sia avvenuto in violazione di legge, e comunque solo su autorizzazione scritta del Sindaco di Busnago. Non potranno essere oggetto di cancellazione o modifica le immagini per le quali vi siano state richieste di estrazione o siano in corso indagini da parte degli organi di Polizia o da parte dell'Autorità Giudiziaria.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 21 – Requisiti minimi sul luogo di collocazione del server, della sala di controllo e unità periferiche**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 22 – Iniziale deroga ai requisiti minimi sul luogo di collocazione del server e degli apparati di memorizzazione**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 23 – Requisiti minimi sugli strumenti elettronici, informatici e telematici.**

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 24 – Notificazione al Garante per la protezione dei dati personali**

Stanti le finalità individuate all'art. 5, non è necessario che i trattamenti di dati disciplinati nel presente regolamento siano notificati al Garante per la protezione dei dati personali, in quanto sono richiamati all'interno del Provvedimento del 31 marzo 2004, pubblicato in G.U. n. 81 del 6 aprile 2004, avente ad oggetto i trattamenti sottratti all'obbligo di notificazione. Tuttavia, al titolare viene data la facoltà in qualsiasi caso di effettuare la notifica (che comporterà però il pagamento di Euro 150,00 per diritti di segreteria), soprattutto laddove dovessero mutare in futuro alcuni elementi significativi.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 25 – Verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali**

Al momento attuale non è necessaria la verifica preliminare da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto la suddetta verifica preliminare è necessaria solo ed esclusivamente nei casi indicati puntualmente all'interno del provvedimento del 29 aprile 2004 del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 26 – Autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali**

Al momento attuale non è necessaria l'autorizzazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali, in quanto tale autorizzazione è necessaria solo nel caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari (es. riprese di persone malate o di detenuti).

## **Art. 27 – Cessazione del trattamento**

In caso di cessazione del trattamento, i dati dovranno essere distrutti, ad eccezione di quelli per i quali siano in corso o vi siano state in passato richieste di estrazione, che dovranno essere conservati a cura del titolare per fini di documentazione e riscontro.

## **Art. 28 – Limiti alla utilizzabilità dei dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 14 del D.Lgs. 196/2003.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 29 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

La materia è disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 196/2003: chiunque cagiona danni per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento dei danni causati, ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile (**Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose**: *chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*).

Quanto sopra riportato significa che il trattamento di immagini è considerato "attività pericolosa", per lo svolgimento della quale sarà necessario adottare non solo tutte le misure minime di sicurezza previste dagli artt. 31, 32, 33, 34 e 35 del D.Lgs. 196/2003 nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (Allegato B al D.Lgs. 196/2003), ma tutte quelle ritenute idonee e necessarie, a fronte di una analisi dei rischi da effettuarsi con frequenza almeno annuale, a prevenire o limitare il danno.

## **Art. 30 – Comunicazione**

La comunicazione di dati personali da parte del titolare ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da norma di legge o di regolamento attuativo di norma di legge, oppure quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La comunicazione di dati personali da parte del titolare a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da norma di legge o di regolamento.

## **Art. 31 – Tutela amministrativa e giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del D.Lgs. 196/2003.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

## **Art. 32 – Modifiche e integrazioni regolamentari**

Il presente regolamento dovrà essere adeguato per recepire eventuali modifiche alla disciplina rilevante in materia di privacy e sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni e ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, il presente regolamento dovrà venire modificato nel caso dovessero mutare le finalità del sistema di videosorveglianza.

## **Art. 33 – Norme finali**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), e al provvedimento generale sulla videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

## **Art. 34 – Pubblicità e conoscibilità del regolamento**

Il regime di conoscibilità del presente regolamento è disciplinato dallo Statuto del Comune di Busnago e dalla disciplina in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi. Considerato che il presente regolamento disciplina anche delicati aspetti e meccanismi concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, non se ne prevede la pubblicazione integrale sul sito internet del Comune di Busnago.

**Comune di BUSNAGO – Provincia di Milano**

Regolamento per l'esercizio del sistema di videosorveglianza del Comune di Busnago (MI)

**Art. 35 – Allegato 1: Esempio di bozza di informativa**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Busnago n.

13.del...29/01/2010